

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 1951

(48^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rinvio)

« Istituzione, in Pisa, della " Domus Mazziniana " » (N. 1609) (D'iniziativa del deputato Fascetti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 526 e <i>passim</i>
RUSSO, <i>relatore</i>	526
TONELLO	527
CIASCA	527
BANFI	527
DE SANCTIS	528
PARRI	528
DELLA SETA	528 e <i>passim</i>
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	529
GIARDINA	529

(Discussione e approvazione)

« Contributo dello Stato per il completamento della Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini » (N. 968-B) (D'iniziativa del

senatore Macrelli ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 526

« Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di agraria dell'Università di Bologna » (N. 1616):

BANFI, *relatore* 529

« Modifiche all'ordinamento della Scuola archeologica di Atene » (N. 1624):

RUSSO, <i>relatore</i>	531
DE SANCTIS	531 e <i>passim</i>
PARRI	532
PRESIDENTE	532 e <i>passim</i>
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	532 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina	532
BANFI	532 e <i>passim</i>
GIARDINA	534
TOSATTI	534
MAGRÌ	534

La riunione ha inizio alle ore^e 10,10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Castelnuovo, Cermignani, Ciasca, Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Quagliariello, Russo, Saporì, Tignino, Tonello e Tosatti.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Macrelli ed altri: « Contributo dello Stato per il completamento della Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini » (N. 968-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato per il completamento della Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini ».

Il presente disegno di legge, già da noi approvato, è ritornato dalla Camera con una modificazione all'articolo 2. L'articolo, nel testo da noi trasmesso alla Camera, diceva: « Ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, i fondi occorrenti per l'esercizio 1949-50 saranno prelevati dal capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio ».

La Camera ha così modificato: « I fondi occorrenti per l'esercizio 1950-51 saranno prelevati dal capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio ».

Credo che l'emendamento possa essere senza altro accettato, tanto più che noi stessi c'eravamo chieste le ragioni del riferimento all'esercizio 1949-50, esercizio ormai trascorso e lontano nel tempo rispetto al presente provvedimento.

Se non si fanno osservazioni, pongo pertanto ai voti il nuovo testo del primo comma dell'articolo 2 emendato dalla Camera.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto adesso ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Fascetti ed altri: « Istituzione, in Pisa, della " Domus Mazziniana " » (N. 1609) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, adesso, la discussione del disegno di legge: « Istituzione, in Pisa, della " Domus Mazziniana " », d'iniziativa del deputato Fascetti ed altri.

Do lettura del parere pervenuto alla nostra Commissione, da parte della Commissione finanze e tesoro, circa il presente disegno di legge: « La Commissione finanze e tesoro rileva che la dizione dell'articolo 3, relativa al contributo annuo dello Stato, non ottempera al disposto dell'articolo 81 della Costituzione in quanto, trattandosi di nuova spesa ed essendo già stati presentati al Parlamento i bilanci per l'esercizio finanziario 1951-52, non si indica con quali mezzi e con quale nota di variazione si provvederà alla spesa di lire 2.000.000 da stanziare per il detto esercizio.

« La Commissione esprime, pertanto, parere contrario all'attuale testo del disegno di legge ».

Possiamo, tuttavia, compiere l'esame di merito del disegno di legge; al termine del dibattito prenderemo le nostre conclusioni in merito al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Russo.

RUSSO, *relatore*. La casa di Pellegrino Rosselli in Pisa dove Mazzini il 10 marzo 1872, sotto il finto nome di Giorgio Brown, spirava, donata allo Stato dal proprietario e adibita a Museo mazziniano, veniva rasa al suolo durante il bombardamento a tappeto del 31 agosto 1943. Per fortuna i manoscritti, i libri, le lettere e i cimeli più preziosi erano stati messi in salvo. L'Università degli studi e il comune di Pisa, la Soprintendenza e il Ministero dell'istruzione con concordia di sforzi e di intenti hanno ricostruito con nuovi criteri la casa di Mazzini per adibirla a istituto di cultura per promuovere, favorire e coordinare gli studi sul pensiero e sull'opera del grande italiano. Il presente disegno di legge di ini-

ziativa parlamentare è stato predisposto affinché cominci ad operare la « Domus mazziniana ». I due primi articoli fissano i fini dell'Istituto che si propone di raccogliere e di conservare cimeli, manoscritti e documenti di Mazzini, di ordinare una biblioteca specializzata di scritti mazziniani e di opere che ne illustrino il pensiero, di raccogliere e di pubblicare epistolari e scritti relativi all'opera del maestro e dei suoi discepoli e seguaci, di indire conferenze e corsi di lezioni, di promuovere pubblicazioni e di accordare borse agli studiosi più meritevoli.

All'articolo 3, fra le altre fonti di finanziamento, è previsto il contributo dello Stato in 2 milioni. Gli altri articoli fissano norme di ordine amministrativo. Il personale, costituito da un bibliotecario e da un custode, è statale e collocato nella posizione di comando.

Con l'augurio che l'erigenda « Domus » più che un Museo possa essere un vitale centro di studi che serva efficacemente a diffondere ideali, atti a plasmare coscienze e rafforzare spiriti e caratteri, propongo che il progetto sia approvato con larghi consensi quale tributo di riconoscenza per un Grande, alla cui grandezza è sempre impari quanto si fa per onorarne la memoria.

TONELLO. Mi associo con tutto il cuore alla proposta del relatore. Gli italiani hanno verso Mazzini un dovere che il tempo non estinguerà: fra gli uomini, che anche nel lontano domani emergeranno circondati di gloria e celebrità, resterà sempre la figura di Mazzini.

Mi auguro, inoltre, che questa amorosa passione, intesa a raccogliere gli scritti e a documentare il pensiero dei Grandi italiani che ci hanno condotti a libertà, possa essere estesa anche ad altre grandi personalità del Risorgimento. Accanto a Mazzini abbiamo, infatti, altri italiani, i cui scritti vanno raccolti e le cui memorie dovranno essere preziosamente valutate dalle future generazioni.

CLASCA. Sono favorevolissimo al presente provvedimento, perchè ritengo, inoltre, che l'erigenda « Domus Mazziniana » non si risolverà in un doppione dell'Istituto di Genova. Anche in questo caso si tratta di una raccolta di cimeli; ma se tutti gli scritti di Mazzini saranno raccolti nella casa di cui al disegno di legge, l'iniziativa sarà utile e bene accetta. Mi

domando, tuttavia, se la denominazione « Domus Mazziniana » sia la più appropriata. Che vi sia una « Domus Galileiana » me ne rendo conto, perchè Galileo ha scritto molte opere in latino; ma Mazzini non ha vergato neanche una parola in quella lingua.

BANFI. Non si può non essere favorevoli al presente disegno di legge inteso a promuovere gli studi intorno al pensiero mazziniano; permettetemi, tuttavia, di prospettare qualche dubbio che nasce dall'esperienza di parecchie di queste istituzioni, che, create con molto slancio, sono rimaste allo stato di schema e non hanno prodotto per gli studi, che volevano fecondare, niente di vantaggioso. Potrei addurre molti esempi; ma ritengo inutili eccessive esemplificazioni. Nel caso presente, vogliamo istituire la « Domus Mazziniana » con il proposito che funzioni; ma non vedo tale possibilità. Anzitutto il contributo statale di 2 milioni mi pare appena sufficiente per tenere in vita formalmente l'istituzione. Quanto ai contributi degli enti locali, si tratta di voci che, data la situazione attuale degli enti locali e dei privati cittadini, risultano affatto aleatorie e problematiche. I fondamenti finanziari, pertanto, sono molto tenui, ed il problema desta quindi basate preoccupazioni.

Vorrei poi rilevare che l'Istituto è retto da un Consiglio tra i cui membri figurano il Rettore dell'Università di Pisa, il Sindaco di Pisa, il Presidente della Deputazione provinciale di Pisa ed altre illustri persone che è difficile sapere quanto si intendano particolarmente di studi mazziniani.

L'Istituto si propone di raccogliere e conservare cimeli manoscritti e documenti, di fornire una biblioteca specializzata degli scritti di Mazzini, di raccogliere e pubblicare epistolari, di indire conferenze, di promuovere pubblicazioni, di accordare borse di studio. Non posso a meno di notare che lo svolgimento di tutto questo lavoro dovrebbe essere affidato, in definitiva al personale dell'Istituto, che è composto appena da un bibliotecario e da un inserviente. Non riesco, insomma, a trovare il rapporto fra la costituzione dell'organo che dovrebbe dirigere, convogliare e organizzare tanta mole di lavoro e il fine che l'istituzione si propone. Se i miei dubbi hanno un qualche valore prego la Commissione di vedere se è

possibile apportare al provvedimento qualche modificazione che ci dia la sensazione che, votando il presente disegno di legge, possa essere raggiunto lo scopo che ci si propone.

DE SANCTIS. Vorrei associarmi con entusiasmo alla presente proposta; tuttavia anche io ho qualche dubbio che in parte si venga a costituire un doppione, dato che esiste un Museo e un Archivio del Risorgimento di cui sono commissario, situati al Vittoriano. Se il Museo non è aperto al pubblico ciò si deve unicamente alla mancanza di mezzi; ma la raccolta è davvero preziosa. Mi sono battuto perchè ci fossero messi a disposizione le somme necessarie; ma non è stato possibile. Esistono i locali, la direzione scientifica adatta; però mancano i mezzi. Ci deve essere un testamento depositato fra le carte mazziniane secondo cui tali carte erano destinate al Museo del Risorgimento; e di recente la Commissione incaricata degli studi e della pubblicazione delle carte ha insistito perchè esse venissero consegnate al Museo del Risorgimento. Al riguardo si è svolta una polemica fra la Biblioteca di storia moderna e l'Istituto del Risorgimento. Non vorrei dunque che creassimo un doppione del Museo del Risorgimento. Sono lontanissimo, come ho detto, dal volermi opporre al disegno di legge inteso a promuovere gli studi intorno a Giuseppe Mazzini; dichiaro anzi che come commissario dell'Istituto del Risorgimento farò di tutto per evitare qualsiasi possibile attrito; ma è sempre in me il sospetto che il disegno di legge, com'è formulato, possa realmente avere una effettiva utilità per gli studi mazziniani.

PARRI. Mi rendo conto della giustezza delle osservazioni fin qui sollevate, che sono anche le mie nei riguardi della finalità della erigenda istituzione e di eventuali doppioni, sia in rapporto al Museo del Risorgimento, sia all'istituto mazziniano di Genova. Prego, però, i colleghi di voler riflettere al significato particolare della presente proposta di legge, alla cui radice v'è, anzitutto, un carattere di onoranza e uno di museo che non possiamo trascurare. La casa, in cui Mazzini ha chiuso gli occhi, è sacra a un gran numero di Italiani. Perchè lo Stato non deve dichiarare tempio tale casa e non permettere, a chi lo desidera, di effettuarvi visite a modo di pellegrinaggio ?

Per quanto riguarda, poi, l'altro gruppo di osservazioni, relative alla raccolta dei documenti e al promuovimento degli studi, il disegno di legge presenta qualche difetto e bisognerebbe introdurre, ad esempio, nel Consiglio di amministrazione, altri studiosi che garantissero la funzionalità del Consiglio stesso. Forse ciò non sarà difficile, dato che possiamo contare su enti pubblici, come lo stesso Istituto storico, — o, in suo luogo l'Accademia dei Lincei —, che potrebbero designare un esperto di studi mazziniani.

Quanto al finanziamento l'obiezione è più seria e grave; ma l'ostacolo non è insuperabile. L'onorevole Sottosegretario potrebbe dirci se nel bilancio, che tra poco sarà sottoposto alla nostra discussione, esiste un capitolo dal quale poter stornare due milioni per coprire le spese relative alla erigenda « Domus mazziniana ». Il bilancio della pubblica istruzione si trova attualmente presso la Camera dei deputati; non credo che la discussione presso questo ramo del Parlamento sia troppo vicina; per modo che potremo approvare il presente disegno di legge e iscrivere la relativa spesa nel bilancio nuovo. Altrimenti bisognerà ricorrere ad una variazione di bilancio. Ritengo, tuttavia, che in sede di discussione di bilancio, eventualmente potrà essere trovata una possibilità di storno. Mi permetto, quindi, di raccomandare vivamente alla Commissione di approvare in linea di massima la proposta di legge, salvo ad affidare a qualche collega il compito di apportare, in taluni punti, i ritocchi necessari.

DELLA SETA. È superfluo che dichiaro di essere favorevole al progetto. Proprio lunedì scorso sono stato a Pisa e seguendo la mia consuetudine sono andato a vedere la casa di Mazzini. Sarà bene avvertire che noi parliamo della casa dal punto di vista spirituale, dappoichè la « Domus », materialmente intesa, finora non esiste; allo stato presente delle cose vi sono soltanto dei muratori che lavorano per ricostruirla. La Commissione dovrebbe sapere quanto tempo occorrerà prima che la « Domus » sia nuovamente eretta, perchè, come ho detto, per ora vi sono quattro tavole e un muro appena alzato, con una grande scritta in legno. Non credo che le informazioni sullo

stato dei lavori siano di competenza esclusiva del Comune, ma anche del Ministero . . .

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È il Ministero dei lavori pubblici che provvede; se però i lavori sono già in corso, essi senza dubbio saranno portati a termine molto rapidamente.

DELLA SETA. Non ho avuto questa impressione.

Volevo, poi, fare un'altra osservazione: mi rendo conto che quando si fondano certi istituti la prassi seguita è sempre la medesima; ma vi confesso che, trattandosi della « Domus mazziniana », la catalogazione dell'articolo 4, per cui saranno soci benemeriti coloro che danno 50.000 lire, soci perpetui quelli che versano 10.000 lire, si risolve in una nota stonata, stridente con lo spiritualismo mazziniano. Proporrei dunque di abolire tutto ciò: essendo questione della « Domus mazziniana », si deve procedere in modo diverso dagli altri istituti e dire soltanto che è benemerito colui il quale esercita gli studi mazziniani.

GIARDINA. Mi sono sorte alcune perplessità sulla possibilità che l'istituto raggiunga tutti i fini che gli spettano, fra l'altro quello di raccogliere e conservare cimeli. La « Domus Mazziniana » di Pisa non potrà mai avere, infatti, tutti i cimeli relativi a Mazzini, perchè essi sono presso istituti che li hanno già in patrimonio, quali l'Istituto del Risorgimento di Roma e quella di Genova.

Mi preoccupa pertanto di una dispersione di mezzi e di attività, di una interferenza fra l'attività di un istituto e quella di un altro. Limiterei, quindi, i fini della erigenda « Domus » ad un centro di studi e di convegni periodici fra i cultori della vita e delle opere di Mazzini. I mezzi sono scarsi; occorre, pertanto, concentrare gli sforzi il più possibile, e non disperderli.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero è favorevolissimo alla proposta di legge, salvo le varianti che la Commissione vorrà apportarvi per rendere la iniziativa sempre più utile e definitiva. Circa quanto diceva il senatore Parri sul reperimento dei mezzi, bisognerebbe che io chiedessi un rinvio della discussione per domandare alla Ragioneria del Ministero della pub-

blica istruzione le informazioni necessarie. Il rinvio, d'altra parte, è opportuno, anche perchè non possiamo modificare con un emendamento la legge sul bilancio che è stata presentata alla Camera. Nel frattempo la Commissione può discutere gli altri articoli, salvo lasciare per il momento in sospenso la questione relativa alla copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, e propongo il rinvio della discussione degli articoli in modo da provvedere a una ulteriore elaborazione degli articoli stessi secondo le osservazioni fatte dai vari oratori intervenuti nel dibattito. Credo che lo stesso relatore possa prendere contatti con i vari oratori e approntare il testo degli emendamenti da esaminarsi in una prossima riunione.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di agraria dell'Università di Bologna** » (N. 1616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di agraria dell'Università di Bologna ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Banfi.

BANFI, *relatore*. Se c'è una Facoltà agraria importante, è quella di Bologna, posta in una plaga agricola oltremodo fertile e in un ambiente agrario assai avanzato. La Facoltà, tuttavia, non ha soltanto una funzione tecnica, locale, ma anche nazionale di incremento alla vita agricola. Perciò la richiesta, da parte della Facoltà di agraria di Bologna, di aumentare di un posto il numero delle Cattedre di ruolo, mi pare debba essere accolta senz'altro, anche perchè esiste parere favorevole della Commissione finanze e tesoro. Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, adesso, all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1950-51, in aggiunta ai posti di ruolo attualmente previsti dall'articolo 6 del regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2126, è istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

Faccio osservare che, essendo ormai l'anno accademico 1950-51 pressochè trascorso, sarebbe più opportuno modificare l'articolo 1, nel senso che il termine di decorrenza del nuovo posto di professore di ruolo abbia inizio dal 1951-52, anzichè dal 1950-51.

Metto ai voti, pertanto, l'articolo 1 nel seguente nuovo testo:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo attualmente previsti dall'articolo 6 del regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2126, è istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dò lettura adesso dell'articolo 2:

Art. 2.

La spesa di lire 1.250.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'articolo 1 della presente legge, graverà sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1950-51, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Agli effetti del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, la spesa suddetta viene compensata nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento sul capitolo dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardante le retribuzioni ai

professori incaricati delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

In analogia con la modifica apportata all'articolo 1, l'articolo 2 va redatto nel seguente nuovo testo:

Art. 2.

La spesa di lire 1.250.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'articolo 1 della presente legge, graverà sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1951-52, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Agli effetti del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, la spesa suddetta verrà compensata nell'esercizio 1951-1952 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento sul capitolo dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardante le retribuzioni ai professori incaricati delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Chi approva l'articolo 2, è pregato di alzarsi

(È approvato).

Metto adesso ai voti il disegno di legge nel suo complesso

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche all'ordinamento della Scuola archeologica di Atene** » (N. 1624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento della Scuola archeologica di Atene ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Russo.

RUSSO, *relatore*. Trattando questo argomento provo una certa perplessità, pensando all'autorevolezza di alcuni componenti la nostra Commissione, e in particolar modo del professore De Sanctis. È risaputo che la Scuola archeologica di Atene assolve ad un compito altamente educativo, inteso a formare i funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, nonché i docenti universitari di antichità classiche, storia antica e discipline affini. Il direttore impartisce lezioni, assiste gli allievi nella ricerca scientifica originale, li avvia alla esplorazione e allo scavo archeologico. Ha il compito di assistere gli studiosi italiani di materie storiche archeologiche di passaggio e li guida nei Musei ellenici, e si mette a disposizione anche di quanti italiani, o stranieri, si interessino agli studi del mondo greco-romano.

Gli allievi attendono a studi ed a ricerche, fanno esercitazioni e conferenze, frequentano le lezioni tenute presso altre scuole, compiono viaggi ed esplorazioni in Grecia e nell'Oriente prossimo, collaborano all'annuario della scuola, pubblicano il risultato delle loro ricerche e delle loro investigazioni.

Questa Scuola, dopo la sua istituzione, avvenuta con regio decreto n. 260 del 18 gennaio 1914, ha acquistato moltissime benemerienze e deve essere tenuta in alta considerazione.

Dice l'articolo 1 del disegno di legge che il direttore della Scuola archeologica di Atene sarà scelto e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione tra i funzionari di gruppo A del ruolo statale delle antichità e belle arti di grado non inferiore al VI o tra i professori di ruolo di discipline archeologiche ed affini.

Orbene, a me sembra che questa posposizione dei professori di ruolo ai funzionari sia poco opportuna, perchè il direttore della scuola non può non essere un professore universitario. Proporrei, pertanto, il seguente emendamento: « Il direttore della Scuola archeologica di Atene sarà scelto e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori di ruolo di discipline archeologiche ed affini », restando inteso che debbano essere soppresse le parole: « tra i funzionari di gruppo A del ruolo statale delle antichità e belle arti di grado non inferiore al VI, o ».

Dice l'articolo 2 che su parere del direttore della Scuola il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potrà nominare tra i funzionari dei ruoli scientifici e tecnici dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, ovvero, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore, tra i cultori di studi archeologici un assistente della Scuola che coadiuvi il direttore in tutte le sue funzioni scientifiche ed amministrative.

Io sarei del parere di introdurre, dopo le parole « di studi archeologici », le altre « purchè forniti sia nel primo che nel secondo caso, del diploma di perfezionamento della Scuola archeologica di Roma o della scuola archeologica di Atene ».

Negli altri articoli sono stabilite norme circa i compensi atti a migliorare le condizioni economiche del personale della Scuola, che è equiparato al trattamento degli insegnanti italiani all'estero, sia per quanto attiene all'indennità di sede, che alle agevolazioni sui viaggi.

Sottopongo al parere illuminato della Commissione queste mie osservazioni, e sarò ben lieto di sentire se essa consente, o meno, su quanto ho avuto l'onore di esporre.

DE SANCTIS. La Scuola archeologica di Atene ha avuto una efficacia grandissima nel promuovere gli studi archeologici e storici in Italia. Del resto, moltissimi dei professori di archeologia o di storia antica si sono recati ad Atene e hanno potuto approfondirsi nei loro studi mercè l'aiuto della Scuola di Atene. Ciò senza dubbio è stato enormemente profittevole per quello sviluppo singolare di studi intorno all'antichità classica, che si è verificato in Italia nell'ultimo cinquantennio. Debbo aggiungere che la Scuola ha dato notevoli contributi anche sotto altri aspetti: coloro ad esempio, che l'hanno diretta hanno sempre avuto relazioni cordialissime con gli studiosi greci. Fino agli ultimi disgraziati eventi — dei quali il popolo italiano non ha avuto colpa alcuna, perchè gran parte di esso non consentiva con il governo dell'epoca — i rapporti sono stati ottimi; ed a ciò ha concorso la Scuola archeologica di Atene, come pure il centro di ricerche archeologiche nell'isola di Creta. I nostri giovani, poi, si affratellavano con i giovani inglesi, tedeschi, americani e partecipavano insieme agli scavi, avendo così ottime occa-

sioni per addestrarsi e per stabilire amichevoli contatti con gli scienziati delle altre Nazioni.

Consento, quindi, con il disegno di legge e anche con gli emendamenti proposti dal relatore, perchè bisogna che coloro i quali vanno a dirigere la scuola siano assolutamente preparati e all'altezza del loro compito; occorre, ad esempio, che abbiano una certa pratica di lingua greca — il che è difficile, e quasi impossibile, a meno che non si tratti di professori di ruolo di archeologia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, adesso, alla discussione dell'articolo 1, di cui dò lettura:

Art. 1.

Il direttore della Scuola archeologica di Atene sarà scelto e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione tra i funzionari di gruppo A del ruolo statale delle antichità e belle arti di grado non inferiore al VI, o tra i professori di ruolo di discipline archeologiche ed affini.

Il direttore, oltre allo stipendio di cui gode, percepirà l'assegno di sede, più la maggiorazione stabilita per la Grecia, spettante ai professori universitari dello stesso grado secondo il trattamento economico previsto per il personale insegnante in servizio all'estero.

Ricordo che per il primo comma il relatore ha proposto il seguente nuovo testo: « Il direttore della Scuola archeologica di Atene sarà scelto e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori di ruolo di discipline archeologiche ed affini », restando, cioè, inteso che vadano soppresse le parole: « tra i funzionari di gruppo A del ruolo statale delle antichità e belle arti di grado non inferiore al VI, o ».

PARRI. Faccio osservare che se accogliamo l'emendamento proposto dal relatore, precluderemo la possibilità che a direttore della Scuola archeologica di Atene sia nominato qualche ottimo funzionario, quale un direttore di museo od altri.

PRESIDENTE. I direttori della Scuola di Atene sono stati sempre professori di archeologia; e il funzionario che andasse a dirigere

quella istituzione e non fosse di rango accademico si troverebbe in una situazione di inferiorità nei confronti dei direttori delle Scuole estere archeologiche di Atene. Sarei del parere anzi di correggere l'emendamento del senatore Russo nel senso che si dica, in luogo di « professori di ruolo », « professori ordinari di discipline archeologiche ed affini nelle Università ». La Scuola di Atene non è soltanto un centro di studi, ma anche un centro di insegnamento; e a ciò è qualificato un professore.

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ho qualche dubbio nei riguardi dell'emendamento proposto dal senatore Russo. Vi sono funzionari di grandissimo valore che potrebbero aspirare a dirigere la Scuola di Atene con pari dignità e preparazione di quella di qualche professore universitario. Sottolineo anche il pericolo che, dovendo trattarsi soltanto di professori ordinari di ruolo, si possa correre il rischio di non trovare sempre il professore che vada a dirigere la Scuola; in tal modo finirebbe di fatto per essere direttore della Scuola un elemento di grado indubbiamente inferiore. Se la Commissione tuttavia ritiene di restringere la possibilità di scelta, mi rimetto al suo parere.

BANFI. Propongo che l'emendamento Russo sia modificato nel senso che si specifichi: « fra i professori di ruolo o in mancanza di questi ». Può darsi, infatti, che date le condizioni particolari della vita in Grecia non sia molto facile trovare il professore di materie archeologiche.

MERLIN ANGELINA. Le persone elencate nel primo comma dell'articolo 1, secondo il testo ministeriale, sono competenti oppure no? Se esse sono competenti non importa se si tratti di professori oppure di funzionari: non bisogna tanto guardare alla categoria, quanto alla capacità. Se è questione, insomma, di persone capaci — funzionari oppure professori — non avrei difficoltà a respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Le questioni di rango nei rapporti internazionali hanno la loro importanza.

DE SANCTIS. Anzitutto, v'è da osservare che i professori di archeologia non sono in così scarso numero come si crede, dato il

rilevante numero di cattedre — di epigrafia greca, epigrafia latina, antichità greco-romane e via dicendo — da cui possono essere attinti.

Si consideri, inoltre, che i professori ordinari di archeologia hanno quasi tutti frequentato le Scuole archeologiche di Atene e di Roma, conseguendo il relativo diploma. Non voglio qui esprimere sfiducia nei funzionari statali; ma essi non sono stati soggetti a simili prove. Raramente taluni di essi sono stati allievi della Scuola di Atene o simili, mentre nell'altro caso abbiamo la certezza, anche se per disgrazia sia possibile imbattersi in un professore poco capace, del corso di studi e delle prove superate. Anche la conoscenza della lingua greca, come ho detto, ha una indubbia importanza: i professori universitari, per riuscire buoni professori di archeologia, debbono possedere una conoscenza più che discreta della lingua greca anche antica, conoscenza che manca ai funzionari.

Dunque, il fatto di lasciare all'arbitrio del Ministro la nomina in una categoria, nella quale non c'è la certezza assoluta della preparazione necessaria, mentre questa certezza, se non altro relativa, esiste per i professori, mi sembrerebbe un errore.

Pertanto ritengo che l'emendamento del senatore Russo possa essere accolto.

PRESIDENTE. Dalle parole del senatore De Sanctis risulta l'opportunità che il direttore della Scuola sia un professore di discipline archeologiche di rango universitario. D'altronde, il numero di tali professori è praticamente bastevole, in modo da permettere una scelta tale da garantire che il posto sia sempre coperto degnamente. Il senatore De Sanctis raccomanda di approvare l'emendamento nella formula proposta dal relatore, con la variante che in luogo di « professori di ruolo » si dica: « professori ordinari di discipline archeologiche ed affini nelle Università ».

BANFI. Non insisto nell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo del primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Naturalmente, il secondo comma dell'articolo 1 andrà modificato nel modo seguente:

« Il direttore, oltre allo stipendio di cui gode, percepirà l'assegno di sede, più la maggiorazione stabilita per la Grecia, secondo il trattamento previsto per il personale insegnante in servizio all'estero ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 1 nel seguente nuovo testo:

« Il direttore della Scuola archeologica di Atene sarà scelto e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari di discipline archeologiche ed affini nelle Università.

« Il direttore, oltre allo stipendio di cui gode, percepirà l'assegno di sede, più la maggiorazione stabilita per la Grecia, secondo il trattamento economico previsto per il personale insegnante in servizio all'estero ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo, adesso, all'articolo 2 di cui dò lettura:

Art. 2.

Su parere del direttore della Scuola il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro, potrà nominare tra i funzionari dei ruoli scientifici e tecnici della Amministrazione statale delle antichità e belle arti, ovvero sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore, tra i cultori di studi archeologici, un assistente della Scuola che coadiuvi il direttore in tutte le sue funzioni scientifiche ed amministrative.

Il trattamento economico dell'assistente sarà quello degli insegnanti di pari grado delle scuole medie italiane all'estero, ovvero, se scelto fra i cultori di studi archeologici, quello degli insegnanti delle scuole predette di grado iniziale.

Su richiesta del direttore, il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potrà inviare altresì in missione temporanea presso la Scuola uno o più funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che possano coadiuvare

il direttore nell'assistenza agli scavi promossi dalla Scuola, e in altre mansioni di carattere scientifico e amministrativo, entro il limite dei fondi della Scuola stessa, annualmente previsti nel proprio bilancio.

GIARDINA. Poichè gli assistenti debbono essere collaboratori efficaci del direttore, a mio avviso dovrebbe essere riservato a quest'ultimo il compito di designare il suo assistente. Pertanto vorrei che si dicesse: « Su designazione del direttore della Scuola », e non: « Su parere del direttore della Scuola ». Vorrei poi sapere le ragioni dell'inciso « d'intesa col Ministro per il tesoro ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'inciso è in rapporto al fatto che tutti i funzionari che si recano all'estero per ragioni di servizio, debbono ottenere il previo parere del Ministero del tesoro.

GIARDINA. Sarei d'avviso, inoltre, di eliminare le parole « sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore ».

TOSATTI. Comprendo le preoccupazioni che ispirano il senatore Giardina; ma l'espressione « Su designazione del direttore della Scuola » mi pare eccessiva, anche perchè porrebbe l'assistente in una situazione di dipendenza esagerata nei rapporti con il direttore.

GIARDINA. La Scuola di Atene è un istituto scientifico. Per prassi generale e norma di legge il professore universitario nomina il suo assistente: secondo me l'affiatamento e la fiducia reciproca sono indispensabili in un compito tanto delicato e importante.

DE SANCTIS. Sarei d'avviso che fosse mantenuta la dizione: « Su parere del direttore della Scuola ». Il posto di professore o di assistente è particolarmente delicato; è chiaro che non si potrebbe mandare un professore che non fosse più che gradito al governo greco. È questo il momento, pertanto, in cui interviene l'autorità statale, ossia il Ministro.

GIARDINA. Non insisto nella mia proposta relativa a mutare le parole « Su parere del direttore della Scuola » nelle altre « Su designazione del direttore della Scuola ».

BANFI. Relativamente alla osservazione del senatore Giardina circa l'opportunità dell'inciso « sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore », faccio osservare che

si tratta di immettere un professore estraneo all'insegnamento come possibile assistente, il quale non ha sostenuto quelle prove ufficiali di cui parlava il senatore De Sanctis. È dunque necessario che intervenga il Consiglio superiore come garanzia scientifica. La nomina dell'assistente avviene su parere del direttore; tuttavia il Consiglio superiore entra a garantire che nella scelta di un professore estraneo, il Ministro non commetta degli arbitri.

PRESIDENTE. Faccio osservare che bisognerebbe anzitutto specificare, allo scopo di evitare confusioni, che si tratta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Sarebbe, pertanto, più opportuno dire: « sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti » in luogo di « sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore ».

Metto ai voti tale modifica.

(È approvata).

MAGRÌ. Mi sembrerebbe opportuno considerare esplicitamente la situazione degli assistenti di ruolo alle cattedre universitarie di archeologia e affini. In questo caso, trattandosi di studiosi già qualificati, per costoro non è necessario sentire il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Proporrei, pertanto, di introdurre un inciso, nel senso che dopo le parole « Amministrazione statale delle antichità e belle arti » si legga « o fra gli assistenti di ruolo alle cattedre universitarie di archeologia ed affini », la cui situazione appunto va considerata a parte.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Magri.

(È approvata).

Metto ai voti l'intero primo comma nel seguente nuovo testo:

« Su parere del direttore della Scuola il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potrà nominare tra i funzionari dei ruoli scientifici e tecnici della Amministrazione statale delle antichità e belle arti o fra gli assistenti di ruolo alle cattedre universitarie di archeologia ed affini, ovvero, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, tra i cultori di studi archeologici,

un assistente della Scuola, che coadiuvi il direttore in tutte le sue funzioni scientifiche ed amministrative ».

(È approvato).

Metto adesso ai voti l'emendamento proposto dal senatore Russo, che potrà formare un secondo nuovo comma del seguente tenore:

« In ogni caso l'assistente dovrà essere fornito del diploma di perfezionamento della Scuola archeologica di Roma o della Scuola archeologica di Atene ».

(È approvato).

Metto adesso ai voti i successivi commi dell'articolo 2 e l'articolo 2 nel suo complesso, che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

Art. 2.

Su parere del direttore della Scuola il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potrà nominare tra i funzionari dei ruoli scientifici e tecnici della Amministrazione statale delle antichità e belle arti o fra gli assistenti di ruolo alle cattedre universitarie di archeologia ed affini, ovvero, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, tra i cultori di studi archeologici, un assistente della Scuola, che coadiuvi il direttore in tutte le sue funzioni scientifiche ed amministrative.

In ogni caso l'assistente dovrà essere fornito del diploma di perfezionamento della Scuola archeologica di Roma o della Scuola archeologica di Atene.

Il trattamento economico dell'assistente sarà quello degli insegnanti di pari grado delle scuole medie italiane all'estero, ovvero, se scelto fra i cultori di studi archeologici, quello degli insegnanti delle scuole predette di grado iniziale.

Su richiesta del direttore, il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potrà inviare altresì in missione temporanea presso la Scuola uno o più funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che possano coadiuvare il direttore nell'assistenza agli scavi promossi

dalla Scuola e in altre mansioni di carattere scientifico e amministrativo, entro il limite dei fondi della Scuola stessa, annualmente previsti nel proprio bilancio.

(È approvato).

Passiamo adesso alla discussione degli altri articoli:

Art. 3.

L'assegno di sede è attribuito per il periodo di effettiva permanenza in Grecia e nei luoghi di scavo del vicino Oriente, e sarà conservato per intero dal personale della Scuola durante le ferie annuali per non oltre 60 giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni del viaggio di andata e ritorno, nonché durante i viaggi di studio e i periodi di scavo della Scuola, anche se condotti fuori del territorio nazionale della Grecia.

(È approvato).

Art. 4.

Al personale della Scuola spetta il rimborso delle spese per i viaggi determinati da motivi di servizio. Nessun rimborso compete in relazione alle eventuali spese di viaggio per le ferie annuali.

(È approvato).

Art. 5.

Il numero delle borse da attribuire agli alunni ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, n. 200, che approva il regolamento per la Scuola archeologica di Atene, sarà determinato di anno in anno dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del direttore della Scuola stessa.

Le borse non potranno comunque eccedere il numero di quattro, con facoltà al direttore di proporle la proroga per un secondo anno.

Ad ogni alunno vincitore di borsa sarà corrisposta una somma stabilita di anno in anno dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, su proposta del direttore della Scuola.

La borsa agli alunni s'intende conferita per un soggiorno in Grecia e nel prossimo Oriente non inferiore a nove mesi.

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

48ª RIUNIONE (10 maggio 1951)

Agli aggregati, di cui al secondo comma del citato articolo 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, possono essere conferite, con la stessa procedura, borse di studio in numero non superiore a due, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'ammontare ciascuna non superiore a due terzi di quelle da conferirsi agli alunni.

Agli alunni e agli aggregati, oltre alle spese di andata e ritorno dall'Italia, saranno rim-

borsate le spese vive per i viaggi di istruzione e per quelli inerenti agli studi in Grecia e nel prossimo Oriente autorizzati dal direttore della Scuola.

(È approvato).

Metto, adesso, ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,40.